



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CETOLA SPA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS N. 267/2000.

Fogli aggiunti n. _____

Dirigente di Settore

Visto per presa visione l'Assessore

Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC),
Innovazione Tecnologica

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____ ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Dopo l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L. n. 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____

il _____
il _____
il _____
il _____
il _____

per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Contratto n. 60349 di Rep. del 24.09.2003, è stata trasferita nella titolarità del Comune di Andria la discarica di 1^CAT, ed affidato in concessione da parte del Comune di Andria, alla DGI - Daneco Gestione Impianti, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, previa realizzazione delle opere strutturali necessarie per la gestione dei rifiuti, presso la discarica sita in agro di Andria in c.da S. Nicola La Guardia;

con Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 42 del 29.03.2017 è stata disposta la revoca, ai sensi dell'art. 29decies co. 9 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito, "AIA") rilasciata al Gestore Daneco Impianti S.p.a., giuste Determinazioni Dirigenziali Regionali nn. 99 del 08.02.2008 e 44 del 01.08.2012, relativamente all'impianto de quo;

nello stesso provvedimento di revoca è stato disposto che il Gestore Daneco Impianti S.p.a. avviasse immediatamente la procedura di Messa in sicurezza e chiusura della discarica, così come prescritto ed autorizzato in AIA;

successivamente, stante il mancato adempimento, questo Ente adottava l'Ordinanza Sindacale n. 417 del 08.9.2017 per l'esecuzione di tutte le attività volte a superare la situazione di grave incuria e degrado della discarica in parola;

in riscontro alla prefata Ordinanza, con nota del 13.10.2017, acquisita agli atti al prot. n. 87283 del 17.10.2017, il dott. Andrea D'Ovidio, in qualità di liquidatore della Daneco Impianti S.p.A. ha comunicato che [...] *alla società è precluso di soddisfare obbligazioni dovute a condotte pregresse se non nei limiti di quanto è oggettivamente proficuo nell'interesse della massa dei creditori anche perché l'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 tutela adeguatamente ab origine gli interessi delle Regioni e dei Comuni contraenti [...]*;

in ragione di ciò, l'Ente è intervenuto in danno eseguendo le attività inderogabili e, per dar corso alle attività di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE), si è attivato per reperire le risorse necessarie ottenendo il finanziamento di € 5.775.556,80#, finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Misura di prevenzione per la discarica comunale in località San Nicola La Guardia" (CUP B85J19001310002), a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2a "Interventi per la bonifica di aree inquinate";

con la Determinazione del Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche" della Regione Puglia n. 326 del 12.12.2018 è stata disposta la concessione del finanziamento di € 5.775.566,80#, in favore di questo Ente, per la realizzazione dell'intervento de quo;

Considerato che, in relazione ai lavori de quibus:

con D.D. n. 304 del 04.02.2022 si è stabilito di procedere all'avvio dell'appalto ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con D.D. n. 3439 del 07.10.2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore del RTI Gecos s.r.l. (capogruppo mandataria) + Cetola s.p.a. (mandante) (di seguito, "RTI Gecos+1"), che ha offerto il ribasso del 3,00%, per un importo netto contrattuale pari ad € 2.670.131,96#, di cui € 144.250,76# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 12.03.2023, giusto processo verbale redatto ai sensi dell'art. 5 co. 8 del D.M. (MIT) n. 49/2018, si è proceduto alla formale consegna ed in data 27.04.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto rep. n. 139 tra il Comune di Andria e il RTI Gecos+1;

con D.D. n. 2995 del 09.09.2024 sono stati approvati lo stato finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo ex art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto nel corso dell'esecuzione dei lavori le ditte costituenti il raggruppamento affidatario degli stessi hanno emesso fatture afferenti ai certificati di pagamento cd. bis a seguito dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati ex art. 26 del

D.L. n. 50/2022, conv. con L. n. 91/2022, (di seguito semplicemente "D.L. 50/2022") così come di seguito:

Ditta GECOS:

- n. 57/01 del 09.08.2023, (n. 1 bis), acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 70068 del 16.08.2023, dell'importo di € 175.911,93#, IVA inclusa;
- n. 67/01 del 09.10.2023, (n. 2 bis) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 86937 del 12.10.2023, dell'importo di € 216.722,56#, IVA inclusa;
- n. 12/01 del 31.01.2024, (n. 3 bis 2023) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 10065 del 31.01.2024, dell'importo di € 112.813,36#, IVA inclusa;
- n. 59/01 del 10.06.2024, (n. 3 bis 2024) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 54730 del 11.06.2024, dell'importo di € 25.727,13#, IVA inclusa;
- n. 60/01 del 10.06.2024, (n. 4 bis) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 54760 del 11.06.2024, dell'importo di € 28.833,19#, IVA inclusa;

Ditta CETOLA:

- n. 64 del 10.08.2023, (n. 1 bis) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 70095/2023, dell'importo di € 117.274,62#, IVA inclusa;
- n. 88 del 12.10.2023, (n. 2 bis) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 88067/2023, dell'importo di € 144.481,716#, IVA inclusa;
- n. 4 del 31.01.2024, (n. 3 bis 2023/2024) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 10268/2024, dell'importo di € 75.208,90#, IVA inclusa;
- n. 39 del 30.05.2024, (n. 4 bis) acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 52026/2024, dell'importo di € 19.222,13#, IVA inclusa;

Richiamato l'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.L. n. 50/2022 in base al quale:

6-bis: [...] per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori [...] aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari [...] aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici [...]. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento [...];

6-ter: [...] Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo [...] si applicano anche agli appalti pubblici di lavori [...] aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 [...] Per i citati appalti [...] la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento [...];

6-quater: [...] Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 [...];

Considerato che:

il D.M. (MIT) n. 16/2023 (GURI n. 55 del 06.03.2023, Serie Generale) ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo ex art. 26 co. 6-quater del D.L. n. 50/2022, istituito nello stato di previsione del MIT, da applicarsi alle ipotesi previste ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo;

con nota prot. n. 9993 del 31.01.2024, questo Ente ha inviato, tramite la piattaforma del MIT dedicata, la richiesta di accesso al Fondo ex art. 26 co. 6-quater del D.L. n. 50/2022, rispettando i tempi previsti dalla IV finestra temporale di accesso, e cioè dal 01.01.2024 al 31.01.2024;

con nota prot. n. 11688 del 05.02.2024 il RUP ha comunicato al RTI Gecost+1 di aver inviato la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi inerenti alle lavorazioni svolte e contabilizzate a tutto il 31.12.2023;

il Decreto del "Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative" del MIT n. 80 del 02.04.2024 ha approvato e ritenuto ammissibile la suddetta richiesta per l'importo di € 560.271,05#;

con D.D. n. 1881 del 29.05.2024, a seguito della variazione di bilancio ex art. 175 co. approvata con D.C.C. n. 21 del 29.04.2024;

- si è preso atto che dalla documentazione contabile afferente ai lavori previsti nell'ambito dell'intervento in parola, per le lavorazioni svolte nel corso del 2023, in ragione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, è necessaria una somma di € 799.534,54#di cui:
 - la quota parte di € 239.263,49# può essere finanziata, a valere sulle somme originariamente stanziate per l'intervento de quo, mediante le risorse accantonate per imprevisti (nel limite del 50%) e le economie di gare;
 - la restante quota parte di € 560.271,05# può essere finanziata con il fondo ex art. 26 co. 6-quater del D.L. n. 50/2022;
- è stato accerto in Entrata al Cap. 102022, del Bilancio di Revisione 2024-2026, il contributo dell'importo complessivo pari a € 560.271,05# relativo al Fondo ex art. 26 co. 6-quater del D.L. n. 50/2022, la cui istanza del Comune di Andria è stata approvata giusto Decreto del "Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative" del MIT n. 80 del 02.04.2024;
- è stato impegnato in Uscita al Cap. 982502, del Bilancio di Revisione 2024-2026, il suddetto importo per la liquidazione dell'adeguamento del corrispettivo di appalto ex art. 26 co. 6-ter del D.L. 50/2022 dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento in parola;

a questo punto, avendo i fondi a disposizione e potendo procedere alla liquidazione delle fatture afferenti ai SAL bis, competenza 2023, con nota prot. n. 53502 del 06.06.2024 si chiedeva alle ditte in questione di annullare, mediante note di credito, le fatture già emesse, rispettivamente come quota del 1°, 2° e 3 SAL bis, in ragione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ad emettere le nuove fatture;

Considerato che:

in riscontro a tale richiesta solo la ditta Gecos SRL ha emesso le nuove fatture le quali state liquidate e pagate (mandato n. 8039-0) con D.D. n. 2663 del 01.08.2024;

con nota prot. n. 111737 del 29.11.2024 il RUP ha sollecitato la Cetola S.p.A. affinché provvedesse all'emissione delle note di credito richieste, le quali tuttavia non sono state mai emesse;

avendo la necessità di rendicontare sul Sistema MIRWEB della Regione le spese sostenute per l'intervento in parola entro e non oltre il 31.12.2024, pena la perdita del Finanziamento concesso, con Determinazione Dirigenziale n. 4841 del 20.12.2024, si è proceduto comunque alla liquidazione e pagamento (mandati n. 12804-0 e 12805-0 del 20.12.2024), in favore della ditta Cetola, delle fatture relative ai certificati di pagamento n. 1 bis, n. 2 bis, n. 3 bis (quota 2023-2024), n. 4 bis;

Considerato che:

con nota pec, acclarata al protocollo Generale dell'Ente al n. 1394 del 08.01.2025, è stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 cod. proc. Civ. n.1450/2024 - n. 3055/2024 R.G. del 31.12.2024 promosso dalla ditta CETOLA SPA P.I. 03892770714 con sede in 71038 Pitramontecorvino (FG) rappresentata e difesa dall' Avv. Mariano MAGGI c/Comune di

Andria, teso ad ottenere la somma di € 412.609,63# per omesso pagamento delle prestazioni afferenti ai SAL bis;

con nota prot. n. 15961 del 11.02.2025, il Responsabile del Servizio autonomo Avvocatura avv. Giuseppe DE Candia, a seguito del ricorso de quo, notificato al Comune di Andria da parte della società Cetola SPA, ha richiesto al Settore scrivente, una relazione sulla vicenda e tutta la documentazione probatoria al fine di contrastare, nelle forme di rito, le avverse richieste;

con nota prot. n. 20316 del 21.02.2025, in riscontro alla richiesta di cui sopra, è stata trasmessa la relazione e la documentazione probatoria nella quale, in riferimento al punto in cui la società Cetola evidenzia che: *"Il Comune di Andria ha però omesso il pagamento delle prestazioni contabilizzate con:*

- *lo stato di avanzamento lavori n. 1 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 bis del 4 agosto 2023;*
- *lo stato di avanzamento lavori n. 2 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 bis del 4 ottobre 2023;*
- *lo stato di avanzamento lavori n. 3 ed il relativo certificato di pagamento n. 3 bis del 27 settembre 2023 per competenza 2023;*
- *lo stato di avanzamento lavori n. 3 ed il relativo certificato di pagamento n. 3 bis del 27 settembre 2023 per competenza 2024;*
- *lo stato di avanzamento lavori n. 4 ed il relativo certificato di pagamento del 15 aprile 2024;*
- *lo stato di avanzamento lavori n. 4 "Stato finale contabilità integrativa" ed il relativo certificato di pagamento;"*

si dà atto che tutto ciò non risulta veritiero in quanto questo Ente ha provveduto al pagamento delle fatture in questione così come di seguito:

OGGETTO	DITTA	N. FATTURA	DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE	MANDATO	IMPORTO PAGATO
LIQUIDAZIONE 1° SAL FATTURE N. 72 DEL 14/09/2023 EMESSA DALLA DITTA GECOS SRL E N. 62/01 DEL 14/09/2023 EMESSA DALLA DITTA CETOLA SPA CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33	CETOLA SPA	N.72 DEL 14/09/2023	3184 del 26/09/2023	8256 del 04/10/2023	€ 300.370,82
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CETOLA SPA AFFERENTI AL 1° 2° 3° 4° SAL BIS LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33.	CETOLA SPA	N. 64 del 10/08/2023	n. 4841 del 20/12/2024	12804-12805 del 20/12/2024	€ 106.613,29
LIQUIDAZIONE FATTURE N.66 DEL 09/10/2023 EMESSA DALLA DITTA GECOS SRL E N. 87 DEL 12/10/2023 EMESSA DALLA DITTA CETOLA PER 2° SAL LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33	CETOLA SPA	N. 87 DEL 12/10/2023	740 del 29/02/2024	1409-0 del 04/03/2024	€ 278.422,55
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CETOLA SPA AFFERENTI AL 1° 2° 3° 4° SAL BIS LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33.	CETOLA SPA	N. 88 del 12/10/2023	n. 4841 del 20/12/2024	12804-12805 del 20/12/2024	€ 131.347,01
LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/01 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA DITTA GECOS SRL E N. 3 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA DITTA CETOLA AFFERENTI AL 3° SAL LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33	CETOLA SPA	N. 3 del 31/01/2024	1404 del 30/04/2024	2812 del 03/05/2024	€ 235791,29
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CETOLA SPA AFFERENTI AL 1° 2° 3° 4° SAL BIS LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33.	CETOLA SPA	N. 4 del 31/01/2024	n. 4841 del 20/12/2024	12804-12805 del 20/12/2024	€ 68.371,73
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL	CETOLA SPA	N.30 del 17/04/2024	n. 2925 del 09/09/2024	9255 del 03/10/2024	€ 56.821,22

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI (CIG: 9088490B33) 4° SAL					
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CETOLA SPA AFFERENTI AL 1° 2° 3° 4° SAL BIS LAVORI. CUP B85J19001310002 - CIG 9088490B33.	CETOLA SPA	N. 39 del 30.05.2024	n. 4841 del 20/12/2024	12804 del 20/12/2024	€ 17.474,66

in riferimento alla vertenza in oggetto, il Servizio Avvocatura, con nota prot. n. 55521 del 27.05.2025, ha evidenziato all'Avv. MAGGI che il ricorso con il decreto ingiuntivo *de quo*, sia stato notificato all'Ente in data 07.01.2025, con pagamento delle fatture avvenuto in data 20.12.2024;

con nota prot. 76940 del 25.07.2025 l'Avv. MAGGI, in riscontro alla suddetta nota, ha invitato questo Ente al pagamento immediato della somma di € 63.620,93#, rinveniente dal calcolo degli interessi di legge e mora, alla data del ritardato pagamento delle fatture ingiunte, quale saldo degli importi intimati con il decreto ingiuntivo del 31.12.2024, n. 1450 (R.G. n. 3055 / 2024), passato in giudicato e divenuto definitivo, nonché oggetto dell'atto di precetto del 26.05.2025;

Considerato che con nota pec prot. n. 90902/2025 questo Ente ha richiesto alla società CETOLA SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano MAGGI di valutare, a fronte del credito di € 63.000,00# in linea capitale e a titolo di interessi moratori e spese legali, un'ipotesi transattiva con la rinuncia nella misura percentuale del 50% del credito, con una decurtazione di € 31.500,00#;

Dato atto, che l'avv. Mariano MAGGI, con nota prot. n. 98630 del 02.10.2025 ha comunicato a questo Ente che la ditta Cetola SPA è disponibile ad accettare il pagamento della somma di € 50.896,75#, in luogo del precettato importo di € 63.620,93# (riduzione del 20%);

Tenuto conto che la situazione debitoria oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;

Dato atto che a seguito della intercorsa corrispondenza, così come in precedenza enunciata, finalizzata alla definizione di un accordo transattivo tra le parti, si è addivenuti ad un accordo bonario, specificando che il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta:

- l'accettazione da parte del Comune di Andria della somma proposta dalla ditta Cetola SPA per un importo complessivo di € 50.896,75# omnia a saldo e stralcio, ad estinzione totale e definitiva della posizione creditoria innanzi richiamata, vantata nei confronti del Comune di Andria;
- il pagamento in unica soluzione entro il termine massimo del 10.12.2025 c.a.;
- la sottoscrizione di Atto di definizione transattiva anteriore alla liquidazione;
- l'emissione di apposita fattura prima del pagamento;

Verificato che la debitoria complessiva dell'Ente nei confronti della ditta Cetola SPA, è pari ad € 50.896,75# omnia a saldo e stralcio privi di copertura finanziaria;

Considerato che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;

Preso atto della corrispondenza intercorsa, finalizzata a definire la situazione debitoria prevista dal piano di riequilibrio;

Richiamata la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretenderne l'adempimento;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra decritto, di dover provvedere a qualificare la somma medesima quale onere a carico del Comune di Andria, avendo verificato la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico, l'individuazione del debitore principale, la quantificazione della somma e la congruità della spesa;

Atteso che, pertanto, si potrà procedere al riconoscimento del debito, privo di copertura finanziaria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa subito dopo l'avvenuta variazione di bilancio;

Viste:

- le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38, entrambe del 29.08.2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 aente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243bis e segg. TUEL. Accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2021 inerente alla Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno;
- la Deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 12 PRSP/2023 del 24.01.2023 di approvazione del PRFP;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.09.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07.01.2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07.01.2025 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06.02.2025 relativa all'approvazione del PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 18 del 27.02.2025 concernente la variazione del Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12.06.2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 25.07.2025 recante "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28.08.2025 relativa alla "Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 17.11.2025 relativa alla "Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000";

Considerato che:

in relazione alle debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di accordi transattivi (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/1/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

in termini giuscivilistici, la transazione si configura come un contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

Richiamati:

i principi contabili allegati al D. Lgs 23/6/2011 n. 118, con particolare riferimento al principio secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo a entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, nonché al principio per il quale la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui essa diventa esigibile;

la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile allorquando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretenderne l'adempimento;

Dato atto che:

le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese sono disciplinate dall'articolo 191 e seguenti del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

per ricondurre tale obbligazione nell'alveo della contabilità pubblica è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;

in tal senso, l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone che gli enti locali, con Deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto, altresì, che la pronuncia del Consiglio Comunale è diretta anche ad accettare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accettare eventuali responsabilità nell'insorgenza della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'Ente. A tal proposito l'art. 23 co. 5 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. prevede che le Delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal TUEL;

Verificato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 194 lett. a) del TUEL in quanto:

- l'Ente ha perseguito un fine pubblico (utilitas), in quanto la debitoria di che trattasi è riconducibile alle prestazioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento denominato "Misura di prevenzione per la discarica comunale in località San Nicola La Guardia" (CUP B85J19001310002), a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2a "Interventi per la bonifica di aree inquinate";
- l'appostamento delle risorse necessarie per lo stanziamento in bilancio a carico di questa P.A. risultano tardive ed intempestive rispetto all'esercizio di competenza;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio appare doveroso, dovendo il Comune di Andria ottemperare al pagamento dell'importo intimato con il decreto ingiuntivo del 31 dicembre 2024, n. 1450 (R.G. n. 3055 / 2024), passato in giudicato e divenuto definitivo, nonché oggetto dell'atto di prechetto del 26 maggio 2025;

Considerato che l'accordo raggiunto, risulta opportuno e conveniente per l'Ente:

- perché comporta la rinuncia da parte della Società Cetola SPA del 20% del debito del Comune di Andria;
- perché comporta, al momento del pagamento, l'estinzione di ogni pretesa creditoria e che, con lo stesso, il creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali, rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato;

Dato atto che la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, per un importo complessivo e finale di € 50.896,75#omnia a saldo IVA compresa, trattandosi di somma non presente in bilancio;

Rilevato che la somma suddetta di € 50.896,75# IVA compresa, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato, è imputabile al capitolo del bilancio 126006 rubricato "Debiti fuori Bilancio – Servizio Ambiente " del Bilancio 2025/2027;

Vista la Scheda Istruttoria - Relazione, redatta dal Responsabile del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica;

Vista la condivisione espressa nel merito dal Servizio Avvocatura con la corrispondenza innanzi richiamata ed agli atti del Settore scrivente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica, quale Settore interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
- Il parere di regolarità contabile favorevole, formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente del Settore "Programmazione Economico-Finanziaria, Contabilità, Controllo Analogico, Economato e Provveditorato, Partecipazioni Societarie";
- Il parere del Revisore dei Conti;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 42 e 48;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e ritrascritti:

1. di prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 cod. proc. Civ. n.1450/2024 – n. 3055/2024 R.G. del 31.12.2024 promosso dalla ditta CETOLA SPA P.I. 03892770714 con sede in 71038 Pitramontecorvino (FG) rappresentata e difesa dall' Avv. Mariano Maggi c/Comune di Andria;
2. di dare atto che la situazione debitoria oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;
3. di dare atto che la debitoria complessiva dell'Ente nei confronti della società Cetola SPA, è pari ad € 50.896,75#omnia a saldo IVA compresa, privi di copertura finanziaria;
4. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, la legittimità del debito fuori bilancio in favore società Cetola SPA, per la somma complessiva di € 50.896,75# IVA compresa, in quanto la debitoria di che trattasi è riconducibile al pagamento dell'importo intimato con il decreto ingiuntivo del 31 dicembre 2024, n. 1450 (R.G. n. 3055 / 2024), passato in giudicato e divenuto definitivo, nonché oggetto dell'atto di precezzo del 26 maggio 2025;

5. di dare atto che il suddetto debito fuori Bilancio trova copertura, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato, al capitolo del bilancio 126006 rubricato "Debiti fuori bilancio - Servizio Ambiente" del Bilancio 2025/2027-Esercizio 2025;
6. di demandare al Responsabile del Settore "Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica" l'adozione degli atti conseguenziali, connessi e necessari, per la liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto, in nome e per conto dell'Ente;
7. di trasmettere la presente Deliberazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 co. 5 della L. n. 289/2002 e ss.mm.ii.;
8. di notificare il presente provvedimento alla società Cetola SPA, per i conseguenziali provvedimenti di competenza e per l'allineamento delle scritture contabili;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Atto redatto per consentire a questo Ente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.mm.ii.

Il compilatore

Il Dirigente di Settore
Ing. Luca BOTRUONO

*PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE
SETTORE Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano e Verde, Gare, Innovazione tecnologica*

sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVORVOLE
li, *2/11/2025*

Il Dirigente di Settore

*PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA*
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVORVOLE
li, *25/11/2025*

*Il Dirigente di Settore
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA*

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 0121853 del 25.11.2025, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio nei confronti della Società Cetola SPA, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000.;"
 - VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giurisdizionali definitivi;
 - PRESO ATTO che il debito fuori bilancio da riconoscere, per un importo complessivo di € 50.896,75, IVA compresa, deriva dall'obbligo del Comune di Andria al pagamento di somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo del 31 dicembre 2024, n. 1450 (R.G. n. 3055/2024), passato in giudicato e divenuto definitivo, nonché oggetto dell'atto di precezzo del 26 maggio 2025, nei confronti della società CETOLA SPA;
 - RILEVATO che la proposta è stata trasmessa dal Dirigente del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica e che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente secondo la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL;
 - RILEVATO che il debito fuori bilancio del presente provvedimento, pari a € 50.896,75, trova copertura finanziaria con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato al Capitolo n. 126006 rubricato "Debiti fuori bilancio Servizio Ambiente" del Bilancio 2025/2027-Esercizio 2025;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica, ing. Luca Botrugno, in data 20/11/2025;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Grazia Cialdella, in data 25/11/2025;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 50.896,75.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione alla competente sezione della Corte dei Conti per la verifica di eventuali profili di responsabilità.

Andria, 01/12/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Casagni

Osvaldo

dott. Ezio Filippo Castoldi

Nome: CASTOLDI EZIO FILIPPO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature C

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

Elisabetta Cipolloni

Der